

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 931 DEL 26/05/2022

OGGETTO

FARMACIA SEDE UNICA DEL COMUNE DI LONGARE (VI), SITA IN VIA ROMA, N. 29. TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA “FARMACIA ALL’ANGELO SRL” DA VIA ROMA N. 29 AI NUOVI LOCALI UBICATI IN VIA MUNICIPIO N. 14.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 982/22

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con richiesta datata 26.04.2021, acquisita al prot. n. 0050463 del 09.05.2022, il dott. Rodolfo Guarino, rappresentante legale della società “Hippocrates Holding srl”, unico socio della società titolare della sede farmaceutica unica del Comune di Longare, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dei locali ad uso farmacia da via Roma n. 29 ai nuovi locali ubicati in via Municipio n. 14, con decorrenza 30.05.2022.

La normativa di riferimento che regola il trasferimento dei locali di farmacia continua ad essere prevista dall’art. 1 della Legge del 02.04.1968 n. 475, come sostituita dall’art. 1 della Legge 08.11.1991 n. 362, che dispone: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.

Al riguardo si rileva che l’art. 11 della Legge del 24.06.2012 n. 27 di conversione del D.L. del 24.01.2012 n. 1 “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, pur novellando la Legge 475/68 e s.m.i., non modifica l’articolo 1 commi 4,5,6 in tema di trasferimento dei locali di farmacia.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell’ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione e che la collocazione prescelta rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi già esistenti in zona, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale con nota prot n. 49825 del 06.05.2022 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della succitata Legge 362/91, al Comune di Longare di pubblicare la richiesta di trasferimento in oggetto per 15 giorni consecutivi all’albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare per lo stesso periodo all’albo on line dell’AULSS 8 Berica.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha richiesto al Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica- di effettuare il sopralluogo per l’accertamento dell’idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di autorizzare il trasferimento dei locali della sede unica del Comune di Longare, di cui è titolare la società "Farmacia All'Angelo srl", ai nuovi locali ubicati in via Municipio n. 14, a decorrere dal 30.05.2022;
2. di prendere atto che l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole del sopralluogo che verrà effettuato dal Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica, per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario e della ispezione prevista dalla normativa vigente da parte della Commissione di cui all'art. 16 della Legge Regionale 78/80 per la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei locali, degli arredi e delle dotazioni obbligatorie;
3. di trasmettere l'atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Longare e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
4. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
